



COMUNE DI CISLIANO
Provincia di Milano



RegioneLombardia

MODIFICA REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE
CONSULTE COMUNALI

Art. 1

Disciplina

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, il funzionamento e le competenze delle Consulte comunali, al fine di garantire la partecipazione democratica dei cittadini singoli ed associati alla programmazione ed alla organizzazione dei servizi comunali per approfondire tematiche di rilevanza sociale, in attuazione del vigente Statuto Comunale e della Legge 142/1990.

Art. 2

Definizione

E' definita Consulta cittadina l'organismo di partecipazione e rappresentanza di associazioni, comitati, fondazioni, organi politici e realtà aggregative altrimenti denominate operanti nei vari settori della vita sociale della comunità ed in particolare nelle seguenti aree:

- servizi sociali, assistenza, volontariato;
- istruzione;
- ambiente, assetto del territorio;
- sport, cultura e tempo libero;

Per la regolamentazione di ciascuna consulta si provvederà con idoneo regolamento.

Art. 3

Funzionamento

Le Consulte si intendono comunque regolarmente costituite anche in assenza di una o più rappresentanze.

Contestualmente all'istituzione, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, il Consiglio Comunale approva la normativa specifica di ciascuna Consulta, nella quale saranno definiti i compiti, le caratteristiche, le finalità peculiari delle materie di competenza.

La normativa specifica deve inoltre prevedere le modalità di partecipazione di singoli cittadini alla Consulta.

Art. 4

Nomina dei componenti

I componenti della Consulta vengono nominati dal Sindaco su designazione di Organi Politici, Associazioni ed Enti coinvolti e tra i singoli cittadini che ne abbiano fatto richiesta, purché muniti di idonea professionalità o esperienza nelle relative materie.

Entro quindici giorni dalla richiesta formulata dal Sindaco mediante idonee forme di pubblicità, gli Organi Politici, le Associazioni, gli Enti e gli altri soggetti interessati comunicano i nominativi.

Nel caso in cui gli organi politici o le Associazioni non comunichino i nominativi dei designandi provvederà comunque il Sindaco.

Salvo grave indisponibilità sopravvenuta di un componente, la designazione da parte di una Associazione o Ente non può essere variata prima di un anno dalla sua effettuazione.

Nel caso di segnalazione di un numero maggiore di nominativi rispetto al numero previsto per ogni rappresentanza in Consulta, il Sindaco procederà alle nomine utilizzando gli stessi criteri dettati dal Consiglio Comunale per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti e/o Istituzioni.

Possono fare parte delle Consulte i Cittadini che ricoprono cariche pubbliche elettive. Inoltre, ciascun cittadino non può essere membro per più di due Consulte.

Entro trenta giorni dalla nomina dei membri, il Sindaco provvede a convocare la prima seduta della Consulta.

Art. 5

Durata e decadenza dei componenti

I componenti della Consulta restano in carica secondo la durata del mandato amministrativo e decadono col decadere del Consiglio Comunale che l'ha istituita. Al rinnovo dei suoi componenti si provvede con le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 6

Dimissioni, Revoca, Decadenza dei membri

La revoca può essere disposta dall'Associazione/i o Ente/i nei confronti del membro designato.

La decadenza è disposta dalla Consulta nei confronti dei membri che non motivano l'assenza alle riunioni per almeno quattro sedute consecutive.

Dimissioni, revoca o decadenza del singolo componente, vanno comunicate al Sindaco, il quale procede alla sostituzione con il meccanismo di cui al precedente art. 4

Art. 7

Presidente

Il Presidente della Consulta comunale viene eletto nella prima riunione, a maggioranza assoluta (50 per cento più uno) dei suoi componenti, con il compito di coordinare la sua attività.

Con lo stesso criterio viene eletto anche il Vice Presidente.

Il Presidente è garante delle regole di partecipazione democratica dei componenti ai lavori della Consulta cittadina e delle decisioni che gli stessi assumono, in particolare quando il parere della Consulta comunale è obbligatorio, come prescritto dall'art. 12 del presente Regolamento.

Egli convoca la Consulta e la presiede, illustra gli argomenti sui quali si discute e si vota, stabilisce gli ordini delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato, assicura il buon andamento dei lavori della Consulta.

Il Presidente, con le modalità stabilite da ogni singolo regolamento istitutivo, concede la parola al pubblico presente che comunque non ha diritto di voto.

Inoltre mantiene i rapporti con la Giunta Comunale, per il tramite dell'Assessore competente.

In assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Art. 8

Segretario della Consulta

Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un membro nominato all'interno della Consulta stessa. In mancanza, le funzioni di segretario della Consulta saranno svolte da altro componente designato nella seduta.

Il Segretario redige il verbale di ogni seduta che deve riportare in modo chiaro e sintetico i motivi delle posizioni espresse dai membri formulati in seduta stante. Il verbale deve essere redatto utilizzando il modello allegato al presente regolamento, deve poi essere approvato nella riunione successiva. Copia dello stesso sarà inviato all'Ufficio competente che provvederà alla trasmissione delle copie al Sindaco, Giunta Comunale, Segretario Comunale.

Art. 9

Partecipazioni esterne

La normativa specifica di ciascuna Consulta disciplina eventuali partecipazioni di persone o esperti esterni. Se richiesto, possono partecipare alla riunione della Consulta, i dipendenti Comunali quali esperti per eventuali chiarimenti dei punti in discussione all'Ordine del Giorno.

Art. 10

Convocazione

Il Presidente convoca la Consulta di propria iniziativa, con avviso scritto ai componenti, per il tramite dell'Ufficio Comunale di competenza, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e indicando l'ordine del giorno.

La Consulta deve essere comunque convocata qualora ne facciano richiesta scritta, rivolta al Presidente e recante l'indicazione degli argomenti da discutere:

- un terzo dei componenti assegnati;
- la Giunta Comunale per il tramite del Sindaco o dell'Assessore competente;
- per richiesta di almeno 15 cittadini.

Copia dell'Ordine del Giorno deve essere inviato per conoscenza ai Capigruppo Consiliari e reso pubblico con avvisi.

Art. 11

Validità delle adunanze e della votazione

La riunione della Consulta sarà valida se vi partecipa la maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti in carica; le decisioni adottate devono riportare il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente o in sua mancanza il voto del Vice Presidente che presiede la riunione in quella convocazione.

Art. 12

Rapporti tra Consulte e Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale è tenuta a convocare le Consulte per acquisirne parere obbligatorio ma non vincolante sugli atti di indirizzo, di pianificazione, di programmazione che riguardino, in modo specifico, i settori di attività delle Consulte stesse.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di invitare i Presidenti delle Consulte in Giunta e Consiglio.

Nel caso di mancato recepimento delle indicazioni proposte dalla Consulta, il Presidente ha facoltà di richiedere all'Amministrazione Comunale le motivazioni di tale decisione e che devono essere date per iscritto entro 30 giorni.

Art. 13

Funzioni della Consulta

La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere la convocazione di assemblee pubbliche a seguito di accordo con l'Amministrazione Comunale e previo parere favorevole della maggioranza della stessa per lo svolgimento dell'Assemblea;

b) formulare proposte;

c) promuovere iniziative popolari;

d) rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco o alla Giunta, secondo le modalità previste dal vigente Statuto Comunale;

Art. 14

Risposta alle interrogazioni

Alle interrogazioni scritte di cui alla lettera d) del precedente articolo, l'Amministrazione risponde entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 15

Funzionamento

Al fine di assicurare il funzionamento della Consulta, il Presidente utilizzerà le risorse umane e strumentali dell'Amministrazione, facendo riferimento agli uffici competenti in materia, identificati d'accordo con il Segretario Comunale.

Art. 16

Comitato di coordinamento delle Consulte

I Presidenti di tutte le Consulte istituite costituiscono il Comitato di Coordinamento delle Consulte, che si riunisce almeno una volta l'anno, o in caso di trattazione di materie di interesse comune.

Art. 17

Modifiche al Regolamento

Le modifiche inerenti al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio Comunale, su proposta dell'Amministrazione Comunale o per iniziativa di una delle Consulte stesse.

Art. 18

Esecutività

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.